

III ADDENDUM

alla Convenzione del 24 ottobre 2019 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia - in ordine all'attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1 luglio 2019, recante, secondo quanto indicato dall' articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale

TRA

il Ministero delle imprese e del made in Italy (nel seguito anche *Ministero* o MiMIT) – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (nel seguito anche *DGIAI*), con sede in Roma, Viale America, n. 201, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito *Agenzia* o *Invitalia*), con sede in Roma, Via Calabria, n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato,

entrambi, di seguito, denominati le “*Parti*”,

VISTO

- che al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (nel seguito anche “*legge n. 145/2018*”) ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi;
- il secondo e terzo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della *legge n. 145/2018*, che dispongono che l'importo del contributo è fissato in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nei confronti delle medie imprese;
- il quarto periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della *legge n. 145/2018*, che stabilisce che, in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi

innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di euro 80.000,00 (ottantamila/00);

- il quinto periodo del citato comma 228 della *legge n. 145/2018*, che subordina l'attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata *legge n. 145/2018*;
- il sesto periodo del medesimo comma 228, che prevede che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all'istituzione dell'elenco dei soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d'innovazione, siano stabiliti anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del voucher e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa;
- il comma 230 dell'articolo 1 della citata *legge n. 145/2018*, che prevede che la concessione del contributo deve avvenire in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- il comma 231 dell'articolo 1 della *legge n. 145/2018*, che ha istituito nello stato di previsione del *Ministero*, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con una dotazione complessiva pari a euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00), ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e che tale stanziamento è stato attribuito nel “*Bilancio di previsione per capitoli del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021*” al capitolo di spesa 2316 categorizzato, all'interno del Titolo I – Spese correnti, quale “*Trasferimenti correnti alle imprese*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 maggio 2019 (di seguito “*Decreto*”) che reca, in attuazione dell'articolo 1, comma 228, della *legge n. 145/2018*, le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto a beneficio delle piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;
- l'articolo 6, comma 3, del *Decreto*, che specifica che per la formazione dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il *Ministero* si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita Convenzione, a *Invitalia*, società *in house* dello stesso *Ministero*, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19,

comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

- il medesimo articolo 6, comma 3, del *Decreto*, che stabilisce che i corrispettivi spettanti all'*Agenzia* per le attività di assistenza tecnica al *Ministero*, in misura non superiore allo 0,8 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 231 della *legge n. 145/2018*;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 luglio 2019, che disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del *Decreto*, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco istituito presso il *Ministero* da parte dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni previste dal medesimo *Decreto*;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 settembre 2019, che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle piccole e medie imprese e delle reti per l'acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
- che le risorse destinate all'attuazione della misura ammontano a complessivi euro 75.000.000,00 per le annualità 2019, 2020 e 2021 e sono assegnate annualmente sul capitolo di funzione 2316-pg.1, di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
- la Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'*Agenzia*, sottoscritta in data 24 ottobre 2019 (nel seguito anche "*Convenzione*"), che regola i rapporti tra la *DGIAI* e *Invitalia* per lo svolgimento delle attività aventi ad oggetto il supporto alla gestione e attuazione dell'intervento "*Voucher per consulenza in innovazione*", nonché gli oneri spettanti all'*Agenzia* fino al 31 dicembre 2020 in misura non superiore allo 0,8 per cento annuo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 231 della *legge n. 145/2018*;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 43501 del 29 ottobre 2019 di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente, registrato dalla Corte dei conti il giorno 22 novembre 2019, n. 1-1020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 gennaio 2020, che destina ulteriori risorse finanziarie per euro 46.098.050,53 (quarantaseimilioninovantottomilacinquanta/53) alla concessione del contributo a beneficio delle piccole e medie imprese e delle reti, per l'acquisto di consulenze in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;
- il I Addendum del 3 dicembre 2020 alla *Convenzione* (nel seguito anche "*I Addendum*"), stipulato tra la *DGIAI* e l'*Agenzia* a valere sulle ulteriori risorse stanziare con il citato decreto 14 gennaio 2020 nel limite massimo dello 0,8% delle stesse, che prevede la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2021, delle

attività istruttorie in capo all'*Agenzia* relative alle fasi di ammissione e di erogazione del contributo, nonché delle attività trasversali e dei servizi accessori connessi alla gestione dell'intervento;

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 4103 dell'11 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il giorno 13 gennaio 2021, n. 19, che ha approvato il *I Addendum* alla *Convenzione*;
- l'articolo 60, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'incremento della l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 231 della *legge n. 145/2018*, per ulteriori euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per l'anno 2021;
- il II Addendum del 2 novembre 2021 alla *Convenzione* (nel seguito anche "*II Addendum*"), stipulato tra la *DGIAI* e l'*Agenzia* a valere sulle ulteriori risorse stanziare con il citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nel limite massimo dello 0,8% delle stesse, che prevede la prosecuzione, fino al 30 giugno 2023, delle attività in capo all'*Agenzia* di progettazione e gestione del secondo bando "*Voucher per consulenza in innovazione*", che dovrà prevedere le necessarie modifiche procedurali atte a razionalizzare ulteriormente l'iter amministrativo, anche alla luce delle evidenze operative, nonché a recepire le indicazioni pervenute dall'interazione con il garante privacy in relazione alla formazione dell'elenco dei consulenti in innovazione e alla sua consultazione che dovrà essere consentita alle sole imprese istanti;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 3216 del 5 novembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il giorno 19 dicembre 2021, n. 1063, che ha approvato il *II Addendum* alla *Convenzione* del 24 ottobre 2019;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese*", a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;
- l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà e che gli oneri derivanti sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime convenzioni si riferiscono;
- l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma 16 ter sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- che il Responsabile della prevenzione e della corruzione e il Responsabile della trasparenza del *Ministero* hanno trasmesso, con nota del 29 settembre 2015, prot. 0020800, agli Uffici competenti nelle procedure di affidamento il modello di “*Patto di integrità*” che i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;
- la nota applicativa del 25 gennaio 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza del *Ministero*, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha disciplinato il passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, che reca il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022, il Dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;
- che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 aprile 2022 ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 15 giugno 2022 con il n. 735, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, il Ministero ha adottato, ai sensi della Delibera ANAC 19 febbraio 2020, n. 177, il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022, n. 264, che reca “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- in particolare, l'articolo 2 del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che, al comma 4, dispone che «*Le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"*».

CONSIDERATO



- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata “*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*”, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di “*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa*” ed, altresì, “*dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*”;
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge Finanziaria 2007) e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;
- l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- in particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i diritti dell'azionista “*sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*”;
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca priorità e obiettivi per l'Agenzia nonché indirizzi per il Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale volto, tra l'altro, a “*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*”;

- l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che *“le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*;
- l'articolo 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica *Invitalia* quale società *in house* dello Stato;
- che con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'“*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica;
- gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disciplinano gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017, che ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di *Invitalia*, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per la Società di effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante “*Individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*”, che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che reca “*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69*”;
- l'Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione del *Ministero*, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house *Invitalia*, attestando che per essa ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso *Ministero*, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- che per *Invitalia* ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- che *Invitalia*, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- che la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società – Divisione III del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), acquisita da *Invitalia* l'attestazione necessaria per la verifica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e al comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, riferita all'importo per i ricavi per servizi del triennio 2019-2021, con propria nota prot. n. 0322898 del 27 ottobre 2022, ha ritenuto soddisfatta la richiamata condizione normativa, attestando che la percentuale di fatturato realizzata da *Invitalia* nel triennio 2019 - 2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio, è pari al 98,93%;
- che secondo l'articolo 1, comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, gli atti di convenzione stipulati da *Invitalia*, in qualità di soggetto *in house*, devono conformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e devono prevedere i contenuti minimi riportati nel medesimo comma 3;
- che l'Agenzia ha maturato un *know-how* specifico in riferimento alla gestione e attuazione dell'intervento agevolativo in oggetto, nonché di altri programmi complessi, di carattere nazionale e internazionale, finalizzati al rafforzamento dei processi di innovazione;

TENUTO CONTO

- che la scadenza della Convenzione sottoscritta il 24 ottobre 2019, inizialmente fissata dall'articolo 10 della stessa al 31 dicembre 2020, è stata prima prorogata al 31 dicembre 2021, dall'articolo 6 del *I Addendum*, e, successivamente, al 30 giugno 2023 dall'articolo 4 del *II Addendum* alla *Convenzione*;
- che in relazione al primo bando, rimangono da concludere alcuni procedimenti definitivi (erogazione, revoca o decadenza delle agevolazioni concesse) connessi ad una quota di iniziative per le quali il *Ministero* ha disposto la concessione del voucher e, successivamente, per ragioni legate alla pandemia da Covid-19, la relativa documentazione comprovante le attività progettuali è stata trasmessa con ritardo ovvero non è stato completato il progetto di innovazione;
- che in relazione al secondo bando l'interlocuzione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, conclusasi con parere positivo acquisito dalla *DGIAI* con nota prot. 152094 del 30 marzo 2023, ha comportato un ritardo nell'attivazione della procedura per l'iscrizione all'elenco dei manager qualificati e quindi per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese/reti di impresa;
- che a seguito della sopra citata interlocuzione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, si rende necessario l'adeguamento della disciplina sulla privacy nonché della piattaforma informatica di gestione dell'intervento;
- che con nota acquisita al prot. MiMIT n. 237549 del 12 giugno 2023, *Invitalia* ha rappresentato alla *DGIAI* lo stato di avanzamento delle attività di gestione e attuazione dell'intervento agevolativo "*Voucher per consulenza in innovazione*", evidenziando l'opportunità di prorogare, senza ulteriori oneri finanziari per l'Amministrazione, la scadenza della Convenzione in essere, come già prorogata dal I e dal II Addendum, fino al 30 giugno 2025;
- che le risorse finanziarie già destinate ai corrispettivi dell'Agenzia, come già previste dal II Addendum, risultano sufficienti a consentire la prosecuzione delle attività progettuali fino al 30 giugno 2025 mediante la stipula di un ulteriore Addendum alla Convenzione in essere;
- che con nota prot. n. 0244481 del 16 giugno 2023, la *DGIAI* ha accolto la proposta di proroga dei termini della Convenzione trasmessa dall'*Agenzia* con nota acquisita al prot. MiMIT n. 237549 del 12 giugno 2023, al fine di garantire l'effettiva chiusura delle attività residuali relative al primo bando "*Voucher per consulenza in innovazione*" nonché la piena ed efficace attuazione del secondo bando in ottemperanza a quanto emerso nel corso delle predette interlocuzioni intervenute con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- gli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;

- in particolare, l'articolo 68 del predetto Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria fino al 25% dei costi diretti purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1.

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente III Addendum alla Convenzione 24 ottobre 2019.

Art.2.

(Oggetto)

1. Con il presente Atto, le *Parti* convengono di prorogare al 30 giugno 2025 la Convenzione sottoscritta il 24 ottobre 2019 al fine di garantire la prosecuzione delle attività progettuali di cui al successivo comma 3, così come già dettagliate nell'Allegato n. 1 "*Proposta di Piano pluriennale delle attività e dei costi 2021-2023*" del II Addendum alla Convenzione 24 ottobre 2019.

2. Il presente III Addendum è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione in essere e dei richiamati I e II Addendum alla stessa, con particolare riferimento alla estensione della durata dell'affidamento, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione e dal I e II Addendum, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate o emendate dal presente Atto.

3. L'Agenzia garantisce il supporto tecnico-specialistico alla *DGIAI* in relazione ai seguenti ambiti di attività/competenza:

- progettazione attuativa dell'intervento attraverso la predisposizione del nuovo bando e della documentazione amministrativa;
- adeguamento della piattaforma informatica, in particolare della componente relativa all'elenco dei manager/società di consulenza, da aggiornare secondo le indicazioni fornite dall'Autorità garante per la protezione dei personali, anche con riferimento all'accesso consentito alle sole imprese previamente registrate;
- gestione della fase di istruttoria di ammissione e di erogazione delle agevolazioni;

- informazione e assistenza alle imprese (di tipo amministrativo, normativo e procedurale).

4. monitoraggio finanziario del plafond stanziato, supporto per l'implementazione e l'aggiornamento della sezione dedicata nel sito www.mimit.gov.it. L'Agenzia, nel perseguimento degli obiettivi del presente Addendum, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, e a consentire ogni verifica e/o approfondimento da parte della *DGIAI*, assumendo la piena responsabilità sulle attività svolte e sulle procedure adottate per l'esecuzione dell'incarico assegnato.

5. La nomina di *Invitalia* quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, giusta nomina del Direttore Generale *DGIAI* avvenuta con atto dell'8 luglio 2022, trasmessa con nota prot. n. 259442 e accettata la *Invitalia* in data 7 settembre 2022, è prorogata entro i termini di cui all'articolo 3 del presente Addendum e, in attuazione di quanto richiesto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è estesa a tutti i trattamenti delegati di cui al comma 1.

Art.3.

(Durata)

1. La durata della Convenzione 24 ottobre 2019, citata in premessa, prevista dall'articolo 10, comma 1 della medesima Convenzione, come già modificata dall'articolo 6 del I Addendum e dall'articolo 4 del II Addendum, si intende prorogata fino al 30 giugno 2025 senza oneri aggiuntivi.

Art.4.

(Disposizioni finali)

1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione del 24 ottobre 2019, non espressamente modificate dal presente Atto, dal I Addendum del 3 dicembre 2020 e dal II Addendum del 2 novembre 2021.

2. Il presente Atto vincola le *Parti* dalla data della registrazione nei termini di legge ed è sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm. ii..

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Giuseppe Bronzino (*Ministero delle imprese e del made in Italy, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm. ii..

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Bernardo Mattarella (*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm. ii..